



IL REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA



IL REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA: COMMENTARIO E APPROFONDIMENTI.

COMMISSIONE DI STUDIO UNGDCEC DEONTOLOGIA, ETICA PROFESSIONALE, TIROCINIO E 139

Delegati di Giunta Nazionale

Raffele Loprete - *Presidente Collegio Probiviri UNGDCEC*
Matteo Balestra - *Consigliere UNGDCEC*

Presidente

Michele Antuofermo - *UGDCEC Bari*

Segretaria

Raffaella Iliara Dell'Aversano - *UGDCEC Napoli Nord*

Autori

Michele Antuofermo - *UGDCEC Bari*
Raffaella Iliara Dell'Aversano - *UGDCEC Napoli Nord*
Assunta Di Grazia - *UGDCEC Napoli Nord*
Silvio Nobis - *UGDCEC Napoli Nord*
Elisa Sommi - *UGDCEC Novara*
Gianna Squicciarini - *UGDCEC Bari*
Saverio Vangi - *UGDCEC Bari*

Premessa

I Tirocinanti Dottori Commercialisti sono il futuro della nostra Professione e il loro apporto è di rilevante valore ed utilità. Un proficuo periodo di formazione conduce a una professionalità forte e autorevole, accompagnata da solide competenze e da grande passione.

Il lavoro della Commissione si presenta con l'obiettivo di essere un pratico prontuario indirizzato ai Tirocinanti Dottori Commercialisti e, di riflesso, ai propri Dominus in fase di avvio delle "regole di ingaggio" propedeutiche al futuro accesso alla professione.

Nella sua formulazione e articolazione è stato ideato come uno strumento di rapida consultazione e la scelta di affiancare gli articoli del regolamento ex DM 7 Agosto 2009 n. 143 ai provvedimenti (Pronto Ordini e Informative) che il CNDCEC ha nel tempo disposto risponde alla funzione di fornire ai Tirocinanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili un riferimento completo e allo stesso tempo di semplice lettura.

La scelta di curare l'argomento con queste modalità apre anche alla possibilità, concreta, di implementarlo nel tempo di casi pratici, problematiche riscontrate e soluzioni concrete ad ulteriore supporto del giovane Tirocinante Dottore Commercialista.



DEONTOLOGIA ETICA PROFESSIONALE TIROCINIO E 139 A CURA DELL'U.N.G.D.C.E.C.

INDICE

Parte 1 - Commentario e approfondimenti

Articolo 1	Modalità di effettuazione del tirocinio	pag. 4
Articolo 2	Adempimenti dei Consigli degli Ordini territoriali	pag. 5
Articolo 3	Corsi di formazione	pag. 5
Articolo 4	Tirocinio svolto all'estero	pag. 6
Articolo 5	Registro dei tirocinanti	pag. 7
Articolo 6	Iscrizione nel registro del tirocinio in presenza di convenzioni universitarie	pag. 7
Articolo 7	Modalità di iscrizione nel registro del tirocinio	pag. 10
Articolo 8	Periodo del tirocinio	pag. 11
Articolo 9	Trasferimenti	pag. 11
Articolo 10	Libretto del tirocinio	pag. 12
Articolo 11	Certificato del compimento del tirocinio	pag. 12
Articolo 12	Cancellazione dal registro dei tirocinanti	pag. 13
Articolo 13	Sanzioni disciplinari	pag. 13
Articolo 14	Tirocinio degli esperti contabili per l'accesso alla sezione A "Commercialisti" dell'albo	pag. 14

Parte 2 - Riferimenti normativi

Link alle fonti di riferimento

da pag. 15 a pag. 17



Articolo 1 Modalità di effettuazione del tirocinio

Il tirocinio professionale è un periodo di formazione obbligatorio per l'accesso all'esame per l'abilitazione e deve consentire al tirocinante l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.

Il tirocinio deve essere svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio per la durata di 18 mesi.

Il professionista deve essere iscritto da almeno cinque anni all'albo (anzianità maturata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti) e deve aver assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine.

Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le parti. Il professionista può riconoscere al tirocinante una borsa di studio.

Riferimenti normativi:

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137
- P.o. Cndcec n. 161/2010
- P.o. Cndcec n. 192/2015
- P.o. Cndcec n. 248/2017
- P.o. Cndcec n. 308/2017
- P.o. Cndcec n. 60/2020

Approfondimento:

Il Trattamento fiscale, previdenziale ed assistenziale del tirocinio professionale

Le somme erogate a titolo di borsa di studio o rimborso spese, durante il periodo di tirocinio, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente in quanto rientranti tra le "... somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante..." (art. 50, co.1, lett. c. del D.P.R. 917/1986).

Tali somme sono soggette a ritenuta, sulla base del combinato disposto degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73, nonché alle trattenute Irpef - con applicazione delle aliquote per scaglioni di reddito previste dall'art. 11 del D.P.R. 917/1986 - ed a quelle per addizionale comunale e regionale all'Irpef.

È prevista la possibilità di riconoscere al praticante, ove spettanti, le detrazioni per lavoro dipendente e/o carichi familiari, oltre al bonus D.L. 3/2020.

Il tirocinio professionale non prevede alcun adempimento all'INPS, in quanto escluso dall'obbligo contributivo. Il tirocinante ha la facoltà di accedere alla pre-iscrizione presso la CNPR per i Praticanti Esperti Contabili o presso la CNPADC per i Praticanti Commercialisti. In questo ultimo caso la pre-iscrizione è da effettuarsi prima dell'iscrizione all'Albo ed entro 5 anni dalla data di iscrizione al Registro dei tirocinanti, con decorrenza dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio a scelta del richiedente.

Il tirocinante iscritto può usufruire di una polizza sanitaria gratuita e una copertura previdenziale per il periodo del tirocinio.

Il tirocinio è escluso dall'obbligo assicurativo INAIL.

Il Dominus dovrà formalizzare per iscritto l'assegnazione del rimborso spese forfettario/borsa di studio in occasione dell'attivazione del tirocinio professionale.



Le somme erogate dovranno essere certificate attraverso la Certificazione Unica e la presentazione del Modello 770.

Non è prevista in relazione ai tirocini professionali l'invio della comunicazione obbligatoria Unilav (Linee guida in materia di tirocini - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24.1.2013, Min. Lav. Vademecum "Modelli e regole" per le comunicazioni obbligatorie) e i praticanti non devono essere iscritti sul Libro Unico del Lavoro (Min. Lav., Vademecum sul Lul, 2008).

Il Dominus dovrà predisporre, ogni mese, un prospetto dal quale risultino le somme erogate e le trattenute operate ed effettuare i relativi versamenti con modello F24, ed in caso di cessazione del tirocinio e/o a fine anno dovrà effettuare il conguaglio fiscale.

Articolo 2 Adempimenti dei Consigli degli ordini territoriali

I Consigli degli ordini territoriali vigilano sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti.

Il professionista può accogliere nel proprio studio un numero massimo di due tirocinanti, salva la facoltà degli ordini territoriali di autorizzare la frequenza di un terzo praticante in relazione all'organizzazione dello studio ed alle sue effettive capacità di provvedere alle esigenze formative del praticante.

Riferimenti normativi:

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137
- Informativa Cndcec n. 14/2017
- Informativa Cndcec n. 57/2019

Approfondimento:

Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12/2019 è stato pubblicato il "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente", approvato dal Consiglio Nazionale il 16 maggio 2019 in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.p.r. n. 137 del 7 agosto 2012.

Il Regolamento prevede la possibilità di avere più di tre tirocinanti contemporaneamente e fino ad un massimo di sei, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine, su istanza del professionista. I criteri individuati dal Regolamento per il rilascio della medesima riguardano l'attività professionale e la sua organizzazione.

Articolo 3 Corsi di formazione

Il tirocinio professionale può essere svolto tramite corso di formazione professionale. I Consigli degli ordini territoriali possono istituire corsi di formazione professionale, con indirizzo teorico-pratico. I programmi dei corsi devono essere preventivamente approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.



Riferimenti normativi:

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137
- P.o. Cndcec n. 208/2016

Approfondimento:

Regolamento per lo svolgimento del tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile mediante frequenza di corsi di formazione professionale

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 7/2016 è stato pubblicato il “Regolamento per lo svolgimento del tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile mediante frequenza di corsi di formazione professionale”.

Il Regolamento prevede che il tirocinio può essere svolto per 6 mesi (per un totale di 350 ore) mediante frequenza di apposito corso di formazione sostitutivo. Il corso rappresenta una modalità facoltativa e alternativa al tirocinio svolto presso lo studio professionale e non può essere seguito contemporaneamente al semestre di tirocinio anticipato durante il corso di studi universitari.

Il semestre di tirocinio svolto mediante corso sostitutivo è valido solo se viene superata la verifica finale.

Articolo 4 Tirocinio svolto all'estero

Il tirocinio professionale può essere svolto per un periodo non superiore a sei mesi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate a quella di dottore commercialista ed esperto contabile. La frequenza del tirocinante presso un professionista estero deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio dell'ordine competente, su istanza del tirocinante accompagnata dal parere favorevole del professionista presso il quale si svolge il tirocinio. Il tirocinio estero sarà certificato dal professionista estero.

Riferimenti normativi:

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143
- D.p.r. 30 luglio 2009 n. 149
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137
- P.o. Cndcec n. 108/2010
- P.o. Cndcec n. 297/2014

Approfondimento:

Tirocinio con titolo estero

Il D.P.R. 189/2009 individua l'iter da seguire per il riconoscimento del titolo di studio accademico conseguito all'estero, finalizzato all'accesso al praticantato.

Per iscriversi al tirocinio è necessario presentare un'istanza per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero e rilasciato dagli “Istituti di istruzione superiore” o dagli “Istituti di istruzione superiori stranieri” dei Paesi



aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997».

Se il titolo di studio è stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore¹, l'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:

- titolo di studio tradotto;
- certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
- documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio.

Se il titolo di studio è stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero² l'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:

- titolo di studio, tradotto e legalizzato;
- certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
- dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
- documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo di studio.

Riferimenti normativi:

- P.o. Cndcec n. 21/2020
- P.o. Cndcec n. 25/2020

¹Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. b del D.P.R. 189/2009 sono "istituti di istruzione superiore" gli istituti dei "Paesi aderenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nonché quelli della Confederazione svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio.

²Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. c del D.P.R. 189/2009 sono "istituti di istruzione superiore stranieri" gli istituti dei Paesi diversi di quelli di cui alla lettera b), statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale.

Art. 5. Registro dei tirocinanti

Possono svolgere il tirocinio, previsto dall'articolo 1, coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4 e comma 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, e sono iscritti nel registro del tirocinio, rispettivamente nella sezione «tirocinanti commercialisti» e sezione «esperti contabili», tenuto dal Consiglio dell'ordine territoriale nella cui circoscrizione è iscritto il professionista presso il quale è svolto il tirocinio. Ciascuna delle due sezioni del registro del tirocinio contiene le informazioni complete del tirocinante.

La tassa per l'iscrizione nel registro del tirocinio è stabilita da ciascun Ordine territoriale nel rispetto dei limiti massimi fissati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Riferimenti normativi:

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137

Articolo 6 Iscrizione nel registro del tirocinio in presenza di convenzioni universitarie

Il tirocinio per l'accesso alla sezione A dell'albo può essere svolto, per i primi sei mesi, durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria, sempre che vi sia specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante.



Il tirocinante che svolge il tirocinio in convenzione deve allegare alla domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti, oltre a ciò che è normalmente richiesto, anche il certificato attestante l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale della classe LM 77, oppure ad un corso di laurea magistrale della classe LM 56.

Nel caso in cui il tirocinante si avvalga della convenzione, il professionista dichiara ai fini dell'iscrizione nel registro del tirocinio, non l'orario di frequenza giornaliera, ma l'impegno a garantire il rispetto del numero di ore previsto nella predetta convenzione.

In ogni caso dopo il conseguimento della laurea magistrale, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A dell'albo.

Il tirocinio svolto in convenzione può essere utilizzato ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B «Esperti contabili» dell'albo.

Riferimenti normativi:

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137
- “Convenzione quadro” fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (2014)
- P.o. Cndcec n. 66/2014
- P.o. Cndcec n. 271/2014
- Informativa Cndcec n. 17/2016
- Informativa Cndcec n. 40/2016
- P.o. Cndcec n. 06/2016
- Informativa Cndcec n. 08/2017
- P.o. Cndcec n. 35/2018
- P.o. Cndcec n. 45/2019
- P.o. Cndcec n. 166/2020

Approfondimento:

Calcolo dell'anno di tirocinio da compiere post lauream

Secondo quanto previsto dal presente articolo un anno di tirocinio deve essere compiuto dopo il conseguimento della laurea magistrale o specialistica. Il computo dei termini non deve essere fatto a giorni, ma secondo il calendario.

Per esempio, se la laurea è stata conseguita il 19 novembre 2013, l'anno di tirocinio parte dal giorno dopo il conseguimento della laurea, ossia il 20 novembre 2013, e finirà il 20 novembre 2014.

“Convezione quadro”

Art. 1 Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale

Possono svolgere il tirocinio semestrale, con un numero di ore compreso fra 200 e 225³ nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea triennale, coloro che:

- sono iscritti ad un corso di laurea triennale della classe L18 – Scienza dell'economia e della gestione aziendale o della classe L33 – Scienze economiche attuati nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università;
- abbiano acquisito⁴ nel percorso formativo triennale almeno i seguenti cfu:

³ Il numero di ore previsto per il tirocinio è deciso negli accordi tra le singole Università e gli Ordini territoriali di riferimento.

⁴ Nel P.o. Cndcec n. 06/2016 si precisa che “è possibile l'iscrizione nel registro per lo svolgimento del tirocinio da esperto contabile contestuale agli studi purché i crediti previsti dalla convenzione quadro 2014 siano acquisiti durante l'intero percorso della laurea triennale”.



AMBITI DISCIPLINARI	CREDITI FORMATIVI
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

Art. 3 Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili

Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo, coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale o nella classe L33 - Scienze economiche all'esito di corsi di studi realizzati sulla base della convenzione fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università che soddisfano i requisiti di cui al precedente articolo 1.

Art. 4 Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore compreso fra 275 e 300 nel corso dell'ultimo anno del corso di laurea magistrale, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- hanno conseguito una laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale o nella classe L 33 - Scienze economiche, ovvero, nel caso in cui abbiano acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b);
- sono iscritti ad un corso di laurea magistrale della classe LM 56 - Scienze dell'economia o della classe LM 77 - Scienze economico aziendali attuati nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università;
- hanno acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti esposti nella tabella sopra, ovvero, se in possesso di altra laurea triennale, abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b);
- hanno acquisito nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:

AMBITI DISCIPLINARI	CREDITI FORMATIVI
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 18 crediti



Parte dei cfu esposti nella tabella possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 1.

Art. 6 Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo, coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM 56 – Scienze dell'economia o nella classe LM 77 – Scienze economico aziendali all'esito di corsi di studi realizzati sulla base della convenzione siglata fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università che soddisfano i requisiti di cui al precedente articolo 4.

Riferimenti normativi:

- P.o. Cndcec n. 44/2015
- P.o. Cndcec n. 100/2017

Art. 7. Modalità di iscrizione nel registro del tirocinio

Ogni tirocinante presenta la domanda per l'iscrizione nel registro del tirocinio al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto il professionista presso il quale è svolto il tirocinio.

Alla domanda vanno allegati:

- la dichiarazione di elezione del domicilio;
- la dichiarazione del professionista con indicazione della data di inizio del tirocinio, degli orari di frequenza giornaliera dello studio, nonché del normale orario di funzionamento dello studio;
- la dichiarazione del praticante in merito all'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro in corso all'atto dell'iscrizione nel registro del tirocinio con indicazione dei relativi orari;
- una dichiarazione del professionista di impegno deontologico alla formazione del tirocinante.

Le certificazioni richieste possono essere sostituite con le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il praticante deve comunicare al Consiglio dell'ordine territoriale, entro 15 giorni, ogni variazione dei propri dati.

Il Consiglio dell'ordine delibera sulla domanda di iscrizione al registro del tirocinio entro trenta giorni dalla presentazione della stessa. L'avvenuta iscrizione al registro è comunicata, dal Consiglio dell'ordine, anche al professionista presso il cui studio il tirocinio viene svolto.

Riferimenti normativi:

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137
- P.o. Cndcec n. 13/2009
- P.o. Cndcec n. 117/2012
- P.o. Cndcec n. 269/2016
- P.o. Cndcec n. 375/2016



Approfondimento:

Tirocinio professionale e lavoro dipendente

Il tirocinio può essere svolto in presenza di rapporto di lavoro subordinato, purché siano rispettati i requisiti di assiduità previsti dalla normativa vigente (20 ore settimanali presso lo studio nel suo orario di normale funzionamento) per lo svolgimento del tirocinio.

Art. 8. Periodo del tirocinio

Il tirocinio decorre dalla data di presentazione della domanda presso l'Ordine e deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto.

L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia del tirocinio svolto. L'interruzione deve essere comunicata entro trenta giorni al consiglio dell'ordine a cura del professionista. Il tirocinante sarà cancellato dal registro ed il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti.

La sospensione per giustificato motivo ⁷, purché idoneamente documentato, può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto. Il tirocinante ovvero il professionista, qualora non provveda il tirocinante, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle cause di sospensione, deve darne comunicazione al Consiglio dell'ordine. La ripresa del tirocinio deve essere comunicata al Consiglio dell'ordine entro quindici giorni, indicandone la relativa data. Il tirocinio si prolunga per un periodo pari alla durata della sospensione.

⁷Costituiscono giustificato motivo, secondo quanto riportato nella norma, le sospensioni derivanti da: malattia, gravidanza, infortunio, servizio militare e servizio civile purché idoneamente documentate; nonché quelle che dovessero realizzarsi in conseguenza di sanzioni disciplinari inflitte al professionista presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al tirocinante. Ogni Ordine territoriale ha la possibilità di modificare l'elenco di ciò che si ritiene essere giustificato motivo.

Riferimenti normativi:

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137
- P.o. Cndcec n. 349/2012
- P.o. Cndcec n. 192/2014
- P.o. Cndcec n. 53/2015
- P.o. Cndcec n. 189/2015
- P.o. Cndcec n. 42/2016

Articolo 9 Trasferimenti

Il tirocinante deve comunicare al Consiglio dell'ordine, entro quindici giorni, la variazione del professionista presso cui è svolto il tirocinio. I documenti da allegare sono i seguenti:

- a. la dichiarazione di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 7 rilasciata dal nuovo professionista;
- b. l'attestazione di avvenuta cessazione del tirocinio predisposta a cura del professionista presso il quale il tirocinio è stato svolto;
- c. il libretto del tirocinio debitamente compilato fino alla data di variazione e sottoscritto ai sensi dell'articolo 10.

La mancata comunicazione viene valutata dal Consiglio dell'ordine ai fini sanzionatori ai sensi dell'articolo 13. Se il professionista, presso il quale il praticante intende continuare il periodo di tirocinio, è iscritto in un Ordine territoriale diverso da quello nel quale risulta iscritto il praticante, quest'ultimo chiede di essere trasferito e quindi iscritto, nel



registro del tirocinio tenuto dall'Ordine territoriale presso il quale è iscritto il professionista, mantenendo l'anzianità della precedente iscrizione.

Riferimenti normativi:

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137
- P.o. Cndcec n. 187/2019

Articolo 10 Libretto del tirocinio

Ogni tirocinante iscritto è tenuto alla redazione del libretto del tirocinio, preventivamente numerato e vistato dal Presidente del Consiglio dell'ordine. Sul libretto debbono essere annotati in modo analitico:

- d. gli atti professionali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato nel corso del semestre;
- e. le questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso del semestre.

Il libretto del tirocinio, con l'annotazione del professionista attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, deve essere depositato, a cura del praticante, presso la segreteria del Consiglio dell'ordine, ogni semestre, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, al fine del riconoscimento del periodo di tirocinio svolto.

Riferimenti normativi:

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137

Articolo 11 Certificato di compimento del tirocinio

Entro trenta giorni dalla consegna del libretto il Consiglio dell'ordine rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

L'interessato può proporre reclamo al CNDCEC entro trenta giorni dalla mancata deliberazione o dalla comunicazione scritta del rigetto da parte della segreteria del Consiglio dell'ordine. L'Ordine, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, lo invia, con le proprie osservazioni, al CNDCEC e all'interessato che può trasmettere proprie controdeduzioni e chiedere di essere udito personalmente. Entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo il Consiglio nazionale decide nel merito.

Il certificato di compiuto tirocinio ha una validità di cinque anni, entro i quali il tirocinante deve superare l'esame di stato. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti.

Riferimenti normativi:

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137
- P.o. Cndcec n. 355/2012
- Informativa Cndcec n. 3/2014
- P.o. Cndcec n. 191/2015
- P.o. Cndcec n. 138/2017



- P.o. Cndcec n. 25/2018
- Informativa Cndcec n. 11/2019

Approfondimento:

Il tirocinio non è sottoposto a scadenza per coloro che lo hanno iniziato prima del 16 agosto 2012.

La regola secondo la quale il tirocinio perde efficacia decorsi cinque anni dal suo compimento, si applica ai soli tirocini iniziati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 137/2012 ossia il 16 agosto 2012.

Articolo 12 Cancellazione dal registro dei tirocinanti

Il tirocinante può richiedere la cancellazione dal registro dei tirocinanti, nei seguenti casi:

- interruzione;
- per perdita del pieno esercizio dei diritti civili.

La cancellazione è pronunciata d'ufficio dal Consiglio dell'ordine nei seguenti casi:

- rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
- rilascio del nulla osta per trasferimento presso altro Ordine;
- irreperibilità dell'iscritto.

Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale. In caso di irreperibilità la notificazione avviene mediante affissione nell'albo pretorio del tribunale. L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Riferimenti normativi:

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137

Articolo 13 Sanzioni disciplinari

Il tirocinante che viola il regolamento è soggetto a procedimento disciplinare di cui al regolamento del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio dell'ordine, al termine del procedimento disciplinare, può irrogare le seguenti sanzioni che saranno annotate sul libretto del tirocinio:

- censura, ossia una dichiarazione formale di biasimo che consegue all'accertata inosservanza dei principi di riservatezza e di diligenza;
- sospensione per un periodo non superiore a 90 giorni che consegue all'accertamento:
 - » del mancato rispetto dell'obbligo di assiduità nello svolgimento del tirocinio;
 - » dell'irreperibilità durante le verifiche telefoniche e/o dirette;
 - » del mancato deposito semestrale del libretto del tirocinio presso la segreteria del Consiglio dell'ordine nei termini previsti all'articolo 10, comma 2;
 - » della ripetuta inosservanza del principio della riservatezza;
 - » della continua inosservanza del principio di diligenza;
 - » di comportamenti che non risultino consoni alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione,



anche al di fuori dell'esercizio della stessa.

- interruzione del tirocinio e cancellazione del tirocinante in seguito all'accertamento:
 - » della reiterata irreperibilità durante le verifiche telefoniche e/o dirette;
 - » della mancata presentazione alle convocazioni per le verifiche periodiche;
 - » della mancata comunicazione al Consiglio dell'ordine delle variazioni intervenute nel periodo di tirocinio;
 - » dello svolgimento del tirocinio presso un professionista diverso da quello indicato senza averne data apposita comunicazione;
 - » del mancato pagamento della tassa per l'iscrizione nel registro del tirocinio;
 - » delle mancate comunicazioni relative alle sospensioni di cui all'articolo 8;
 - » delle sospensioni del tirocinio non previste dall'articolo 8, commi 3 e 4;
 - » della non veridicità del contenuto del libretto del tirocinio.

Riferimenti normativi:

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137

Art 14 Tirocinio degli esperti contabili per l'accesso alla sezione A «Commercialisti» dell'albo

Per coloro che hanno concluso il tirocinio per l'accesso alla sezione B «Esperti contabili» ed hanno conseguito o stanno conseguendo la laurea specialistica nella classe LM 77 - Scienze economico aziendali oppure nella classe LM 56 - Scienze dell'economia, il tirocinio per l'accesso alla sezione A «Commercialisti» ha la durata di un anno.

Il tirocinio deve essere svolto, previa domanda di iscrizione (corredata dal certificato di compiuta pratica per l'accesso alla sezione B dell'albo) nell'apposito registro, presso un professionista che ne abbia i requisiti e che risulti iscritto nella Sezione A dell'albo.

Riferimenti normativi:

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137
- P.o. Cndcec n. 77/2013
- P.o. Cndcec n. 73/2015
- P.o. Cndcec n. 201/2016
- Informativa Cndcec n. 8/2017
- P.o. Cndcec n. 295/2017
- P.o. Cndcec n. 21/2018



Art. 1

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/10/16/009G0152/sg>
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>
- P.o.Cndcec n. 161/2010 <https://commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+161.pdf>
- P.o.Cndcec n. 192/2015 https://commercialisti.it/documents/20182/323701/PO_192.pdf
- P.o.Cndcec n. 248/2017 <https://oldsite.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=2c3439ac-bb2a-4ecb-b93a-ccf8fa83dc76>
- P.o.Cndcec n. 308/2017 <https://oldsite.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=2d7e0151-49ea-45fc-a089-db687a02b769>
- P.o.Cndcec n. 60/2020 <https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+60-2020+VIBO+VALENTIA+%28Tirocinio++Emergenza+Covid-19++Svolgimento+tramite+modalit%C3%A0+a+distanza%29.pdf/8fadf8ed-7e08-4900-bdda-6b6758c06bb7>

Art. 2

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/10/16/009G0152/sg>
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>- Informativa Cndcec n. 14/2017
- Informativa Cndcec n. 14/2017 <https://oldsite.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=3c7542d8-0579-4176-bb2c-14a2b69e01f9>
- Informativa Cndcec n. 57/2019 https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1371805&plid=46498

Art. 3

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/10/16/009G0152/sg>
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>- Informativa Cndcec n. 14/2017
- P.o.Cndcec n. 208/2016 https://commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+208_2016.pdf

Art. 4

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/10/16/009G0152/sg>
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>- Informativa Cndcec n. 14/2017
- D.p.r. 30 luglio 2009 n. 149 <https://www.cun.it/uploads/3513/dpr%20n.189%20del%2030%20luglio%202009.pdf?v=>
- P.o.Cndcec n. 108/2010 <https://oldsite.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=605c1a38-c657-40f7-8361-d8078b95b5df>
- P.o.Cndcec n. 297/2014 <https://oldsite.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=615514d5-f348-4ac1-9c36-8c77343b490e>

Art. 5

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/10/16/009G0152/sg>
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>- Informativa Cndcec n. 14/2017

Art. 6

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/10/16/009G0152/sg>
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>- Informativa Cndcec n. 14/2017
- “Convenzione quadro” fra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (2014) https://commercialisti.it/documents/20182/298188/Allegato_-_Informativa_n._21-2014.pdf/24f3c056-0b3f-4f8d-8a52-dfd099be55a2
- P.o.Cndcec n. 66/2014 <https://commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+66-2014+CIVITAVECCHIA.pdf>
- P.o.Cndcec n. 271/2014 <https://commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+271-2014.pdf>
- Informativa Cndcec n. 17/2016 https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa_n._17-2016.pdf/8f3d55a9-dcda-416c-81aa-b7e0dd0783bf
- Informativa Cndcec n. 40/2016 <https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Informativa+n.+40-2016.pdf>
- P.o.Cndcec n. 06/2016 <https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+06-2016.pdf>
- Informativa Cndcec n. 08/2017 <https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Informativa+n.+8-2017.pdf>



- P.o.Cndcec n. 35/2018 <https://commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+35-2018.pdf>
- P.o.Cndcec n. 45/2019 https://commercialisti.it/documents/20182/1236786/PO_45-2019.pdf/a3aafa33-d259-4598-8d4d-34a6dfb56088
- P.o.Cndcec n. 166/2020 <https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+166-2020+AVEZZANO+%28Tirocinio+in+convenzione+sez.+A+-Mancato+conseguimento+dei+crediti+previsti%29.pdf/fd27742c-6ff7-4ab9-8bae-b5b0ab15a98e>

Art. 7

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/10/16/009G0152/sg>
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>- Informativa Cndcec n. 14/2017
- P.o.Cndcec n. 13/2009 <https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+13-2009.pdf>
- P.o.Cndcec n. 117/2012 <https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+117-2012.pdf>
- P.o.Cndcec n. 269/2016 <https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+269-2016.pdf>
- P.o.Cndcec n. 375/2016 <https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+375-2016.pdf>

Art. 8

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/10/16/009G0152/sg>
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>- Informativa Cndcec n. 14/2017
- P.o.Cndcec n. 349/2012 <https://commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+349-2012.pdf>
- P.o.Cndcec n. 192/2014 <https://commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+192-2014.pdf>
- P.o.Cndcec n. 53/2015 <https://commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+53-2015.pdf>
- P.o.Cndcec n. 189/2015 https://commercialisti.it/documents/20182/323701/PO_189.pdf
- P.o.Cndcec n. 42/2016 <https://commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+42-2016.pdf>

Art. 9

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/10/16/009G0152/sg>
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>- Informativa Cndcec n. 14/2017
- P.o.Cndcec n. 187/2019 <https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+187-2019+REGGIO+CALABRIA+%28Tirocinio%29.pdf/4475a3e4-67b6-4ac9-82df-4f8034d768b3>

Art. 10

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/10/16/009G0152/sg>
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>- Informativa Cndcec n. 14/2017

Art. 11

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/10/16/009G0152/sg>
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>- Informativa Cndcec n. 14/2017
- P.o.Cndcec n. 355/2012 <https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+355-2012.pdf>
- Informativa Cndcec n. 3/2014 https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Informativa+3_2014.pdf
- P.o.Cndcec n. 191/2015 <https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+191-2015.pdf>
- P.o.Cndcec n. 138/2017 <https://commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+138-2017.pdf>
- P.o.Cndcec n. 25/2018 <https://commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+25-2018.pdf>
- Informativa Cndcec n. 11/2019 <https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Informativa+n.+11-2019.pdf>

Art. 12

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/10/16/009G0152/sg>
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>- Informativa Cndcec n. 14/2017



Art. 13

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/10/16/009G0152/sg>
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>- Informativa Cndcec n. 14/2017

Art. 14

- D.M. 7 agosto 2009 n. 143 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/10/16/009G0152/sg>
- D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg>- Informativa Cndcec n. 14/2017
- P.o.Cndcec n. 77/2013 <https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+77-2013.pdf>
- P.o.Cndcec n. 73/2015 <https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+73-2015.pdf>
- P.o.Cndcec n. 201/2016 <https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+201-2016.pdf>
- Informativa Cndcec n. 8/2017 <https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/Informativa+n.+8-2017.pdf>
- P.o.Cndcec n. 295/2017 <https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+295-2017.pdf>
- P.o.Cndcec n. 21/2018 <https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/PO+21-2018.pdf>